

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI AI BENI MOBILI REGISTRATI A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATSI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLÌ-CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA NEL PERIODO 8-12 DICEMBRE 2017

Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi ai soggetti privati relativamente ai beni mobili di proprietà registrati nel Pubblico registro automobilistico (PRA), distrutti o danneggiati a causa degli eventi calamitosi verificatisi **nel periodo 8-12 dicembre 2017** nei comuni delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, a cui sono state presentate le apposite segnalazioni di danno.
2. I danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente direttiva i danni:
 - a) a beni diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) a beni mobili aziendali, ancorché registrati nel PRA;
 - c) a beni mobili registrati nel PRA, per i quali non sia stata previamente presentata la relativa segnalazione di danno.

Art. 2

Luogo, modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo **i proprietari dei beni mobili registrati** per i quali - prima della pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) - siano stati segnalati i relativi danni al Comune in cui gli stessi si sono verificati, tramite presentazione della scheda B *“Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, beni mobili e beni mobili registrati”* allegata alla nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. PG/2018/113479 del 16/02/2018.
2. Costituiscono condizione necessaria e propedeutica alla presentazione della domanda di contributo, ai fini della relativa ammissibilità, le segnalazioni:
 - acquisite al protocollo del Comune ed aventi data anteriore alla pubblicazione della presente direttiva nel BURERT, anche se presentate da soggetti diversi dal proprietario del bene mobile registrato e purché nella segnalazione fossero chiaramente indicate le generalità del proprietario;

- che, ancorché presentate senza utilizzare la scheda B di cui al comma 1, contenessero le stesse informazioni richieste con tale scheda B, quali il numero e il tipo dei beni mobili registrati, il numero di targa, il modello e le generalità del proprietario.
3. Per i danni a più beni mobili registrati di proprietà dello stesso soggetto, deve essere presentato un unico modulo di domanda di contributo;
 4. **La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di irricevibilità**, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445, utilizzando il modulo DC/BMR allegato alla presente direttiva, **entro il termine perentorio di 40 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nel BURERT al Comune a cui sono stati segnalati i danni.
 5. La domanda di contributo può essere consegnata a mano, spedita con raccomandata a/r o dalla posta elettronica certificata (pec) del richiedente il contributo alla pec del Comune. In quest'ultimo caso, il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre che la presente direttiva, la pec cui inviare la domanda.
 6. In caso di spedizione:
 - con raccomandata a/r, fa fede, ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - dalla propria pec alla pec del Comune, la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione del gestore della pec del mittente - nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005) - risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
 7. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da un soggetto terzo, previa delega, o spedita dal richiedente il contributo tramite raccomandata a/r o dalla propria pec alla pec del Comune, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
 8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo, utilizzando lo stesso mezzo utilizzato per la presentazione della domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione se le parti non compilate sono essenziali ai fini dell'istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.
 9. Il Comune provvede a dare pubblicità alla presente direttiva e al termine previsto per la presentazione delle domande di contributo, assicurandone la consultazione tramite la sua pubblicazione nel proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel BURERT.

Art. 3

Criteri per la determinazione e finalità del contributo

1. Il contributo è riconosciuto solo in caso di riparazione o sostituzione con acquisto di bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato, fino al 100% del minor valore tra:

- a) la spesa sostenuta, IVA inclusa, per l'acquisto di un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato o, in caso di riparazione, la spesa sostenuta per la riparazione, IVA inclusa;
 - b) il valore commerciale del bene alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di dicembre 2017. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di € 1.000,00. Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad altri listini specializzati o, in mancanza di quotazione anche in tali listini, alle perizie conservative. Il costo della perizia conservativa è a carico del richiedente il contributo.
- 2. Nel caso di acquisto di bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato, è necessario produrre il certificato di rottamazione o, in mancanza, la denuncia di perdita del bene all'autorità di pubblica sicurezza ad eccezione del caso in cui il bene, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, sia stato ceduto ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato; in tal caso il prezzo di vendita, risultante dal certificato attestante il passaggio di proprietà, è decurtato dal minor valore di cui al comma 1.
 - 3. Dal minor valore di cui al comma 1 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi erogati allo stesso titolo da altro ente, risultanti dalla quietanza liberatoria della Compagnia di assicurazioni e da documentazione dell'ente che ha erogato il contributo.
 - 4. Il contributo, pertanto, è riconosciuto fino al 100% del minor valore di cui al comma 1 - al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi di altro ente e del prezzo di vendita se ricorre il caso di cui al comma 2 - e non può comunque superare il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato.

Art. 4

Termine per la presentazione della documentazione e la rendicontazione della spesa sostenuta

- 1. **Entro il termine perentorio del 31 luglio 2019**, ove non già effettuati, devono essere eseguiti gli interventi di riparazione dei beni mobili registrati danneggiati o, se distrutti o danneggiati e non riparabili, questi devono essere sostituiti con l'acquisto di beni equivalenti, e deve essere presentata al Comune entro il suddetto termine, a pena di decadenza dal contributo assegnato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la documentazione di seguito elencata, qualora la stessa, pur essendo già disponibile, non sia stata allegata alla domanda:
 - a. documentazione fiscalmente valida (fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, intestate al richiedente il contributo) comprovante la spesa sostenuta per la riparazione o l'acquisto di beni equivalenti ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati e non riparati e, in caso di acquisto, anche il certificato di proprietà del bene acquistato;
 - b. quietanza liberatoria e perizia della Compagnia di assicurazioni in caso di indennizzo assicurativo e, in caso di erogazione di contributo da parte di altro ente allo stesso

- titolo, documentazione dell'ente erogante riportante l'importo del contributo erogato;
- c. certificato di rottamazione o, in mancanza di questo, denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza, nel caso in cui il bene non sia stato riparato ma sostituito con acquisto di un bene equivalente;
 - d. certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo, in caso di cessione del bene danneggiato, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato;
 - e. certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo in caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene distrutto o danneggiato e non riparato; se il prezzo effettivamente corrisposto al privato è di importo superiore a quello risultante dal suddetto certificato, fa fede quest'ultimo prezzo ai fini della determinazione del minor valore di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Nel caso di spesa sostenuta - prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva - da un soggetto terzo per conto del richiedente il contributo, comprovata da documentazione fiscalmente valida, debitamente quietanzata ed intestata al terzo, il richiedente il contributo deve produrre entro **il 31 luglio 2019**, a pena di decadenza del contributo assegnato e comunicato dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 4, oltre alla suddetta documentazione di spesa, una dichiarazione - sottoscritta anche dal soggetto terzo - in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto. Nel caso in cui il soggetto terzo, prima della pubblicazione nel BURERT della presente direttiva, abbia acquistato e intestato a se stesso un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparato per conto, di fatto, del richiedente il contributo, è necessario, altresì, che il bene registrato venga cointestato **entro il 31 luglio 2019** anche a quest'ultimo, ai fini dell'accesso al contributo.
 3. Il Comune provvede all'annullamento dell'originale della documentazione fiscalmente valida e comprovante la spesa sostenuta, apponendovi timbro riportante la linea di finanziamento, con l'indicazione degli estremi della delibera della Giunta regionale di approvazione della presente direttiva e dell'importo del contributo erogato, e lo restituisce al richiedente il contributo, su sua richiesta, previa acquisizione ai propri atti della relativa copia.

Art. 5

Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. I Comuni entro **45 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo provvedono alla relativa istruttoria ed entro i successivi **15 giorni** trasmettono, ai fini di quanto previsto al comma 2, l'elenco riepilogativo delle domande ammesse a contributo all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, utilizzando l'apposito modulo che ad essi sarà fornito dall'Agenzia.
2. Nell'elenco riepilogativo il Comune indicherà solo l'importo del valore commerciale del bene di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), se alla data di presentazione delle domande di contributo o comunque entro la data di conclusione della relativa istruttoria, non sia stata ancora sostenuta la spesa per la riparazione o la sostituzione del bene.
3. L'Agenzia di cui al comma 1, entro **30 giorni** dal ricevimento degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti i Comuni interessati, provvede a determinare la percentuale massima applicabile sul minor valore di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), o, in caso di spesa

non ancora sostenuta, sul valore commerciale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), indicato nell'elenco riepilogativo da ciascun Comune e ad impegnare e liquidare a favore dei medesimi Comuni le risorse a copertura dei contributi in parola.

4. I Comuni, entro **15 giorni** dalla pubblicazione nel BURERT dell'atto dell'Agenzia di liquidazione a loro favore delle risorse di cui al comma 3, comunicano ai beneficiari l'importo del contributo assegnato, rammentandogli la scadenza del termine del 31 luglio 2019 di cui all'articolo 4, comma 1, entro il quale bisogna eseguire gli interventi di riparazione o sostituzione e presentare la relativa documentazione di spesa, oltre alla documentazione ivi prevista nei casi che ricorrono.
5. Entro **30 giorni** dalla scadenza del termine del 31 luglio 2019 di cui all'articolo 4, comma 1, o, se antecedente, dalla data di presentazione da parte dei beneficiari della documentazione necessaria, compresa quella comprovante la spesa sostenuta, e comunque dopo il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 ai Comuni, questi procedono alla erogazione del contributo spettante ai beneficiari, rideterminando in diminuzione il contributo concesso e comunicato agli interessati qualora il minor valore di cui all'articolo 3, comma 1, sia costituito dalla spesa sostenuta.
6. Entro **60 giorni** dalla scadenza del termine del 31 luglio 2019 di cui all'articolo 4, comma 1 o, se antecedente, dalla conclusione del procedimento di erogazione di tutti i contributi spettanti, il Comune deve comunicare all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile se risultano o meno economie ed in caso affermativo restituire all'Agenzia la relativa somma, sulla base di istruzioni operative da questa fornite.